Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 282/15/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261

(PROCEDIMENTO N. 40/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19745/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 40/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate notificati all'operatore in epigrafe in data 17 marzo 2015 dalla Guardia di Finanza, vista l'impossibilità di recapito registrata ad esito della notifica disposta per le vie ordinarie (pec e raccomandata per atti giudiziari e parificati);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che l'operatore postale Servizi Postali Italiani, titolare della licenza n. 652 del 2008, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo ai titolari di licenza dal decreto ministeriale n. 73 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di €1764 così ripartiti:

1. € 870 per l'anno 2012 dei quali € 290 per la sede principale ed € 580 per n. 5 sedi secondarie;
2. € 894 per l'anno 2013 dei quali € 299 per la sede principale ed € 595 per n. 5 sedi secondarie.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. In particolare, dalla visura camerale dell'operatore in epigrafe è risultato che Servizi Postali Italiani S.r.l. fosse attiva e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla data del 7 maggio 2014. Inoltre, nella visura alla voce "rappresentante dell'impresa" figurava la Sig.ra [*omissis*], in qualità di amministratore unico.

Ad esito di tale fase, è stato avviato, con la contestazione n. 40/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all'operatore in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli relativamente agli anni 2012 e 2013 e, contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981.

2. Deduzioni difensive

Il 17 marzo 2015 è giunta comunicazione via pec da parte del curatore fallimentare attestante che il Tribunale di Lecco, con sentenza depositata in data 15 gennaio 2015, aveva dichiarato il fallimento della società Servizi Postali Italiani.

3. Risultanze istruttorie

In data 19 marzo 2015 è stata chiesta, in sede di approfondimento istruttorio, la data di effettiva cessazione dell'attività postale da parte della società dichiarata fallita. Con risposta del 31 marzo 2015, inviata anche al MISE-DGSCERP, il curatore fallimentare ha comunicato che la società in questione ha cessato l'attività in data 31 maggio 2013.

4. Valutazioni dell'Autorità

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, fino all'intero mese di maggio dell'anno 2013, la società in epigrafe è stata attiva ed ha erogato servizi postali. In considerazione del termine ordinario per il versamento del contributo annuale contestato, ovvero il 31 gennaio di ogni anno, è evidente che non solo il contributo per l'anno 2012, ma anche quello per l'anno 2013 è da considerarsi dovuto.

Infatti, ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, è il momento nel quale viene commessa la violazione, momento nel quale l'impresa era a tutti gli effetti fornitore di servizi postali e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle su esposte valutazioni, si considera avvalorata la violazione contestata.

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex* art. 11 della l. n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

L'operatore in epigrafe è intervenuto rendendo nota la dichiarazione di fallimento della società.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

L'operatore in epigrafe, negli anni di riferimento della violazione, 2012 e 2013, è risultata una società attiva che disponeva di più sedi e aveva n. 4 addetti.

RITENUTO che, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria non possa non considerarsi che la società è stata dichiarata in fallimento il 15 gennaio 2015, si quantifica la sanzione nella misura del minimo edittale pari a €5.000 (cinquemila/00) per

il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013 e a €5.000 per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2012, per un totale di €10.000;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Servizi Postali Italiani, negli anni 2012 e 2013, in relazione ai contributi annuali contestati, ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del medesimo decreto;

ORDINA

alla società Servizi Postali Italiani, rappresentata dal curatore fallimentare [*omissis*], di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi € 10.000 (diecimila/00), per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261/1999, per il mancato pagamento del contributo relativo agli anni 2012 e 2013;

INGIUNGE

alla predetta società Servizi Postali Italiani, rappresentata dal curatore fallimentare [*omissis*], di versare la somma di complessivi € 10.000 (diecimila/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21, co. 6, del d.lgs. 261/99 con Delibera 282/15/CONS"*. Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:

i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;
ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT54O0100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 282/15/CONS"*.

La presente delibera è notificata al curatore rappresentante della parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

Il PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani